



COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

SUBIACO

STATUTO

Approvato con Deliberazione dell'Organo Rappresentativo n. 22 del 27 giugno 2001.
Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 6 al B.U.R.L. n. 25 del 10.09.2001 e successive
modifiche pubblicate sul B.U.R.L. n. 23 del 20.08.2005 e n. 26 del 14.07.2009

INDICE

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 – Costituzione, natura e finalità della Comunità Montana
- Articolo 2 – Segni distintivi
- Articolo 3 – Territorio, popolazione e sede.
- Articolo 4 – Funzioni
- Articolo 5 – Potestà regolamentare.
- Articolo 6 – Programmazione
- Articolo 7 – Principi di trasparenza
- Articolo 8 – Informazione

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I ORGANI ELETTIVI

- Articolo 9 – Organi della Comunità Montana

Sezione I Del Consiglio

- Articolo 10 – Composizione ed elezione, insediamento e rinnovo
- Articolo 11 – Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei Consiglieri
- Articolo 12 – Elezione del Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Vice Presidente del Consiglio Comunitario.
- Articolo 13 – Attribuzioni e competenze del Consiglio.
- Articolo 14 – Diritti e doveri dei Consiglieri.
- Articolo 15 – Gruppi Consiliari.
- Articolo 16 – Commissioni Consiliari
- Articolo 17 – Nomina rappresentanti – Revoca
- Articolo 18 – Cessazione della carica di Consigliere della Comunità Montana dell'Aniene

Sezione II Delle sedute consiliari

- Articolo 19 – Riunioni ordinarie e straordinarie
- Articolo 10 – Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute.
- Articolo 20 – Presidenza delle sedute – votazioni e verbalizzazioni

Sezione III Della giunta

- Articolo 22 – Composizioni ed elezione
- Articolo 23 – Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva
- Articolo 24 – Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta
- Articolo 25 – Competenze e attribuzioni della Giunta
- Articolo 26 – Riunioni della Giunta

Sezione III
Del Presidente

- Articolo 27 – Attribuzioni e competenze
- Articolo 28 - Il Vice Presidente
- Articolo 29 – Deleghe ai membri della Giunta

Sezione IV
Aspettative, permessi, indennità e rimborsi
agli amministratori della Comunità Montana.

- Articolo 30 – Rinvio alla Legge e al Regolamento.

**CAPO II
UFFICI E PERSONALE**

- Articolo 31 – Disciplina applicabile agli uffici ed al personale della Comunità Montana
- Articolo 32 – Principi organizzativi
- Articolo 33 – Rapporti tra organi politici e dirigenza
- Articolo 34 – Ufficio promozione e organizzazione dell'esercizio associato di funzioni
- Articolo 35 – Il Segretario generale – Direttore
- Articolo 36 – Responsabili dei servizi
- Articolo 37 – Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

**CAPO III
ATTI AMMINISTRATIVI**

- Articolo 38 – Forma degli atti amministrativi

**CAPO IV
ORGANI DI REVISIONE**

- Articolo 39 – Il Revisore dei Conti

**TITOLO III
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI**

**Capo I
PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE**

- Articolo 40 – Obiettivi della programmazione e della cooperazione
- Articolo 41 – Documenti programmatici
- Articolo 42 – Piano pluriennale di sviluppo socio economico
- Articolo 43 – Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio economico
- Articolo 44 – Piano dei servizi dei Comuni membri gestiti in forma associata
- Articolo 45 – Programmi annuali operativi di attuazione

Capo II
SERVIZIO PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

- Articolo 46 – Forme di gestione
- Articolo 47 – Collaborazione con altri Enti e Organismi pubblici
- Articolo 48 – Adesione all'UNCEM ed ad altre associazioni di Enti Locali

Capo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Articolo 49 – Autonomia finanziaria
- Articolo 50 – Il tesoriere
- Articolo 51 – Controllo di gestione

Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E
DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

- Articolo 52 – Diritti

Capo II
GARANZIE E STRUMENTI

- Articolo 53 – Diritto all'informazione
- Articolo 54 – Diritto di uguaglianza e imparzialità
- Articolo 55 – Diritto di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo
- Articolo 56 – Istanza, petizioni, proposte
- Articolo 57 – Consultazione popolare
- Articolo 58 – Difensore civico

TITOLO V
NORME TRANSITORIE FINALI

- Articolo 59 – Approvazione, modificazione ed entrata in vigore dello Statuto
- Articolo 60 – Regolamenti di attuazione dello Statuto
- Articolo 61 – Verifica dello Statuto
- Articolo 62 – Prima applicazione
- Articolo 63 – Norma transitoria

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articoli 1

Costituzione, natura e finalità della Comunità Montana

1. Tra i Comuni i cui territori ricadono nella zona omogenea di cui all'art. 2 lettera c) dell'allegato "A" della Legge Regionale 22 giugno 1999 n.9, e successive modifiche ed integrazioni, con Decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio n. 180 del 21.03.2001, è costituita la Comunità Montana dell'Aniene di seguito denominata Comunità Montana, Ente locale dotato di autonomia statutaria nell'ambito delle Leggi statali e regionali, avente la finalità di promuovere la valorizzazione della zona montana ricompresa nel proprio ambito territoriale e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio di funzioni proprie o delegate e l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate, la Comunità Montana è soggetto istituzionale equordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica.
3. La Comunità Montana definisce i propri organi, i servizi e gli uffici secondo le modalità previste dalle Leggi statali e regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. La Comunità Montana collabora con lo Stato, la Provincia, la Città Metropolitana, i Comuni e le altre Comunità Montane e con le forme di aggregazione e unione tra Enti nel pieno rispetto della reciproca autonomia, attraverso forme di pianificazione e programmazione a tutela degli interessi dei Comuni di cui al comma 1.
5. La Comunità Montana garantisce pari opportunità a tutti i cittadini senza distinzione di sesso , razza o confessione religiosa.

Articolo 2 Segni distintivi

1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comunità Montana dell'Aniene" e con lo stemma costituito da una immagine di colore verde che rappresenta "un fiume che sgorga dalle montagne" su uno sfondo di colore giallo oro e su cui è apposta la scritta "Comunità Montana dell'Aniene".
2. Distintivo del Presidente della Comunità Montana è la fascia di colore verde bordata da un lato con i colori della Repubblica Italiana e con lo stemma della Comunità Montana nella parte terminale, da portare a tracolla.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

Articolo 3 Territorio, popolazione e sede

1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui al precedente articolo 1.
2. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi il territorio della Comunità Montana è ripartito nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica individuate dall'art. 4 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La popolazione della Comunità Montana è costituita dall'insieme della popolazione residente nei territorio dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'art.1.
4. La Comunità Montana ha sede nel Comune di Subiaco. L'assemblea può modificare tale sede con propria deliberazione trasferendola in uno dei Comuni di cui al precedente art.1.

Articolo 4 Funzioni

1. La Comunità Montana realizza la finalità istituzionale di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio e di perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane attraverso l'esercizio delle funzioni ad essa specificatamente attribuite dalla Legge statale e regionale e quelle ad essa delegate dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.
2. Spetta alla Comunità Montana l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione nonché la gestione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle Leggi statali e regionali.
3. La Comunità Montana può altresì esercitare, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, ogni altra attività di pubblico interesse per la zona ricompresa nel proprio ambito territoriale che la Legge non abbia devoluto in via esclusiva ad altri Enti operanti nel comprensorio.

Articolo 5 Potestà regolamentare

1. In conformità alla Legge e allo Statuto, il Consiglio adotta Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. Tali Regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana ed una volta ottenuto il visto di legittimità dell'organo regionale di controllo, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

Articolo 6 Programmazione

1. La Comunità Montana nell'esercizio delle proprie funzioni e di quelle ad essa attribuite o delegate, informa la propria attività al metodo della programmazione in termini pluriennali, annuali e per progetti.
2. Assicura la imparzialità e oggettività delle scelte, l'utilizzazione rigorosa delle risorse, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Promuove la consultazione dei Comuni e loro aggregazioni, delle forze sindacali e produttive, dei cittadini singoli ed associati.
4. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il contributo finanziario e la collaborazione dei Comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione attraverso la progettazione esecutiva, e di valutarne i risultati conseguiti in termini di qualità del servizio.

Articolo 7 Principi di trasparenza

1. La Comunità Montana assicura la più ampia partecipazione dei cittadini all'amministrazione e al procedimento amministrativo, garantendo l'accesso alle informazioni in suo possesso.
2. A tal fine adotta, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del D.Leg.vo 18/08/2000 n°267, e dalla Legge 7 agosto, 1990, n. 241, e successive modificazioni, appositi Regolamenti volti a realizzare i massimi livelli di trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicità degli atti, la semplificazione delle procedure, la individuazione delle unità organizzative e dei Responsabili del procedimento, la trattazione delle pratiche secondo l'ordine cronologico ed

entro termini prestabiliti, la predisposizione di criteri e norme di garanzia per l'assegnazione di lavori, forniture e servizi a trattativa privata.

3. La Comunità Montana assicura in particolare la più ampia pubblicità alle iniziative di ricorso a privati per lo svolgimento di proprie attività, all'assunzione di personale ed alla utilizzazione del patrimonio.
4. La concessione di contributi, sussidi, incentivi ed in generale l'erogazione di benefici di qualsiasi natura a singoli o enti, è disciplinata dal Regolamento e disposta sulla base di programmi e di piani di ripartizione deliberati periodicamente.

Articolo 8 Informazione

1. La Comunità Montana cura la più ampia informazione alla popolazione del comprensorio montano sulla propria attività.
2. A tal fine istituisce un apposito ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e nel D. Leg.vo n. 165/2001 e successive modificazioni. Tale ufficio potrà essere localizzato in tutti i Comuni di cui all'art. 1 e gestito direttamente e/o in convenzione con i Comuni stessi.
3. Nel palazzo adibito a sede della Comunità Montana la Giunta destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. La Comunità Montana pubblica con cadenza trimestrale e diffonde, anche per via telematica un apposito bollettino nel quale sono inserite le notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I ORGANI POLITICI

Articolo 9 Organi della Comunità Montana

1. Sono organi della Comunità Montana il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

Sezione I Del Consiglio

Articolo 10 Composizione ed elezione, insediamento, rinnovo

1. Il Consiglio della Comunità Montana è composto dai rappresentanti dei Comuni ricompresi nella zona omogenea di cui all'art.1 e dura in carica 5 anni, decorrenti dalla data di insediamento, e continua ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti urgenti e improrogabili, sino all'insediamento del nuovo.
2. Ogni Comune di cui al precedente comma 1 con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti è rappresentato da un numero di componenti pari a tre, eletti a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato ad una preferenza garantendo la rappresentanza delle minoranze. Ogni Comune di cui al precedente comma 1 con popolazione superiore ai cinquemila abitanti è rappresentato da un numero di componenti pari a cinque, eletti a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato ad una preferenza garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. Il mandato decorre dalla data di convalida
4. Entro il termine ultimo di durata del Consiglio della Comunità Montana, i Consigli comunali di tutti i comuni ricadenti nella zona omogenea di cui

all'articolo 1, provvedono alla nomina dei propri rappresentanti in conformità a quanto previsto dal comma 2° del presente articolo.

5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle deliberazioni di nomina dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.
6. Qualora al momento dell'insediamento non risultino eletti tutti i membri del Consiglio questo è successivamente integrato per iniziativa del Presidente del Consiglio della Comunità Montana, in seguito al ricevimento dei relativi atti da parte dei singoli Comuni.
7. Salvo quanto previsto dal comma 4, in caso di rinnovo di un Consiglio comunale nel corso del periodo di durata del Consiglio della Comunità Montana, il Comune interessato deve procedere alla nomina dei rappresentanti con le procedure di cui al presente articolo, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 11 Ineleggibilità, incompatibilità e convalida dei Consiglieri

1. In materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere della Comunità Montana si applicano le norme vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale e provinciale.
2. Al Consiglio della Comunità Montana è riservata la convalida delle nomine dei propri componenti. A tal fine, nella seduta di insediamento in caso di rinnovo totale o nella prima seduta successiva alla comunicazione delle intervenute nomine o sostituzioni nel caso di rinnovo parziale, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando

sussista una delle cause previste dalla Legge. A tal fine l'ordine del giorno che il Presidente uscente dovrà comunicare ai Consiglieri per la convocazione del Consiglio, dovrà recare al primo punto la "Convalida degli eletti". Il Consiglio, riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del Presidente uscente, esaminerà se alcuno dei Consiglieri non abbia i requisiti per ricoprire la carica ovvero si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla Legge. Il Consiglio discuterà sulle questioni che saranno eventualmente sollevate ed infine giungerà alla votazione alla quale potranno partecipare anche quei Consiglieri la cui nomina sia stata contestata, e che sarà palese e globale per la convalida di coloro sulla nomina dei quali non è stata avanzata nessuna eccezione, mentre dovrà avvenire a scrutinio segreto e singolarmente in caso di contestazione della eleggibilità. I Consiglieri per i quali l'accertamento delle condizioni di eleggibilità sortirà, in base alla votazione, esito negativo, non potranno far parte del Consiglio della Comunità Montana e dovranno essere sostituiti.

3. Alla sostituzione dei Consiglieri dichiarati ineleggibili a norma del comma precedente provvede il Consiglio comunale interessato entro venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Presidente della Comunità Montana con le procedure di cui al precedente articolo 10.
4. Le condizioni di ineleggibilità non hanno effetto se gli interessati cessano dalla funzione o dalla carica che la determinano non oltre il giorno fissato per la convalida.
5. Quando successivamente alla convalida si verifichi una delle condizioni previste dalla Legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio la contesta all'interessato. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità. Entro dieci giorni dalla

scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità, invita il Consigliere a rimuoverla entro i successivi giorni.

6. Quando al momento della convalida esista qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge od essa si verifichi successivamente alla convalida, il Consiglio la contesta. Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di incompatibilità. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita il Consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare, entro i successivi dieci giorni. Qualora il Consigliere non provveda a rimuovere la causa di ineleggibilità od incompatibilità entro l'ultimo termine di dieci giorni come sopra assegnatogli, il consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo a quello di adozione, depositata nella segreteria della Comunità Montana e notificata entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. I Consiglieri dichiarati decaduti a norma del comma precedente, cessano immediatamente dalla carica di Consiglieri della Comunità Montana e dovranno essere sostituiti.
8. Alla sostituzione provvede il Consiglio comunale interessato entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza da parte della Comunità montana, con le procedure di cui al precedente articolo 10.
9. Dopo questi adempimenti preliminari l'adunanza prosegue secondo il seguente ordine dei lavori:
 - a) Elezione del Presidente del Consiglio;
 - b) Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio;

- c) Elezione del Presidente e della Giunta.

Articolo 12 Elezione del Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente del Consiglio comunitario

1. Il Consiglio della Comunità Montana nella sua prima seduta, dopo la convalida delle nomine, prima di deliberare su qualsiasi argomento procede alla elezione del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del consiglio, mediante votazione segreta a mezzo di schede, è eletto tra i Consiglieri comunitari con il sistema del voto limitato ad una preferenza. E' proclamato eletto Presidente il candidato che ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione a seguito della quale viene proclamato eletto il candidato che ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti. A parità di voti, è eletto il candidato più anziano di età.
3. Dopo l'elezione del Presidente, la seduta prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo per l'elezione dei tre Vice Presidenti.
4. I tre Vice Presidenti sono eletti tra i Consiglieri comunitari, mediante votazione segreta a mezzo di schede, con il sistema del voto limitato ad una preferenza. Risultano eletti i Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il Consigliere più anziano di età.
5. Il Vice Presidente, eletto con il maggior numero di voti che risulta primo eletto assume la funzione vicaria. Dei

- restanti, su designazione del Presidente, uno assume la funzione di Segretario.
6. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
 7. Il Presidente del Consiglio, nell'ambito delle sue competenze, svolge le funzioni di garanzia tutelando i diritti di tutti i Consiglieri, assicurando il rispetto di quelli delle minoranze, e mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari. Esercita, altresì, le funzioni espressamente attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. A lui sono attribuiti i poteri di convocazione, di direzione dei lavori e delle attività di Consiglio.
 8. La revoca della carica di Presidente e dei Vice Presidenti, è ammessa nel solo caso di gravi violazioni della Legge, dello statuto e del Regolamento, ed è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sulla base di una richiesta motivata, sottoscritta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. La richiesta, presentata al protocollo dell'Ente e contestualmente inviata al segretario, è messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
 9. La richiesta è posta ai voti, a scrutinio segreto, ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
 10. L'approvazione della deliberazione di revoca, anche solo del Presidente, determina il rinnovo dell'intero Ufficio di Presidenza.
 11. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati o il Presidente della Comunità Montana inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 12. I tre Vice Presidenti assistono il Presidente del Consiglio e lo sostituiscono in caso di suo impedimento o assenza e nei casi di sospensione dall'esercizio delle funzioni previste dalla Legge.

13. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, si applica l'articolo 39 – comma 5 – del D. Lgs. N°267/2000.

Articolo 13 Attribuzioni e competenze del Consiglio.

1. Il consiglio è l'organo rappresentativo della Comunità Montana e svolge un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente in una visione unitaria degli interessi e delle necessità dei Comuni facenti parte della Comunità Montana, uniformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale ed impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Con norme regolamentari la Comunità Montana fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, potendo altresì prevedere strutture apposite per il funzionamento del Consiglio. Con il Regolamento di cui al comma precedente il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente e delle aziende speciali e i Regolamenti con

- esclusione di quelli relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi di esecuzione del piano, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe e variazioni ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie e gli altri atti da carattere programmatorio;
- c) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, le relazioni previsionali e programmatiche, i conti consuntivi;
- d) lo schema tipo per la disciplina dell'esercizio in forma associata di funzioni comunali da parte della Comunità Montana;
- e) le convenzioni e le altre forme di cooperazione o associative previste dal D.lgs. n°267 del 18/08/2000;
- f) la individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici di competenza della Comunità Montana in conformità all'articolo n°113 D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali;
- g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e la emissione di prestiti obbligazionari;
- j) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permutate;
- l) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti già delineati dal Consiglio o che non ne costituiscano

mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
- 5) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere delegate né adottate in via d'urgenza da altri organi salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza.
- 6) Gli atti del Consiglio devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, le risorse occorrenti al perseguimento delle finalità, i peculiari elementi tecnico-amministrativi e le modalità di esecuzione della decisione consiliare.
- 7) Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo anche mediante risoluzioni ed ordini del giorno concernenti obiettivi e criteri informativi dell'attività dell'Ente. Ove il Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, attribuisca valore vincolante alla risoluzione, l'attività degli organi dell'Ente deve uniformarsi.

Articolo 14

Diritti e doveri dei Consiglieri.

1. I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica all'atto della convalida.
2. Lo stato giuridico dei Consiglieri della Comunità Montana è stabilito dalla Legge.
3. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla Legge, il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità per l'esercizio, da parte dei Consiglieri, dei

diritti e doveri fondamentali in ordine allo svolgimento del proprio mandato.

Articolo 15 Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari.
2. Ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno 7 Consiglieri.
3. E' possibile comunque costituire un Gruppo consiliare con un numero inferiore di Consiglieri, anche di una sola unità, solo se si fa espresso riferimento con il nome e la simbologia a formazioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e/o nel Consiglio regionale, purché riconosciuti da una formale attestazione.
4. I Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo consiliare entrano a far parte del Gruppo Misto.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Articolo 16 Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie. Può costituire con analogo criterio, Commissioni speciali, a carattere temporaneo, per specifiche questioni.
2. Il Regolamento del Consiglio ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio di proporzionalità, il funzionamento e le attribuzioni.

Articolo 17 Nomina rappresentanti – Revoca

1. La nomina dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, aziende ed istituzioni è effettuata dal Consiglio sulla base di comprovata competenza e professionalità dei candidati, anche con riferimento al criterio di pari opportunità uomo – donna e nel rispetto dei diritti delle minoranze. Qualora la rappresentanza sia diretta espressione del Consiglio, la designazione tiene conto, in via generale, della consistenza di ciascun Gruppo consiliare. Il Regolamento ne disciplina criteri e procedure.
2. Il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può revocare la nomina dei rappresentanti anzidetti per ripetute inadempienze degli obblighi assunti in rappresentanza della Comunità Montana, con particolare riguardo alla partecipazione alle attività dell'organo del quale sono componenti ed alla mancata periodica informazione alla Comunità Montana in ordine alle linee di indirizzo perseguite. La revoca può avvenire altresì, valutate le circostanze, a seguito di rinvio a giudizio per reati di grave allarme sociale tali da impedire l'esercizio del mandato fiduciario.

Articolo 18 Cessazione dalla carica di consigliere della Comunità Montana

1. Fatti salvi i casi di morte, di impedimento permanente o di revoca da parte dei Consigli comunali che li hanno nominati e quelli espressamente contemplati dalla Legge, i singoli componenti del Consiglio della Comunità Montana cessano dalla carica a seguito di dimissioni, perdita della qualità di Consigliere comunale e mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Comunità Montana,

indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La perdita della qualità di Consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Consigliere della Comunità Montana. La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità nella prima seduta successiva alla conoscenza dell'avvenimento.
4. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Comunità Montana decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell'interessato della raccomandata contenente la proposta di decadenza, comunicata anche al sindaco del comune di appartenenza, avanzata dal Presidente del Consiglio della Comunità Montana su iniziativa propria o su istanza di un quinto dei Consiglieri della Comunità Montana. Entro il termine predetto, il Consigliere nei confronti del quale è stata avanzata la proposta di decadenza, può presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio proprie giustificazioni o memorie scritte di cui verrà data lettura nella seduta consiliare nel cui ordine del giorno è stata posta in discussione la proposta di decadenza.
5. Il Consigliere nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza ai sensi del comma precedente, non può essere rieletto a Consigliere della Comunità Montana per tutta la durata del Consiglio che l'ha pronunciata.
6. Alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica a norma del presente articolo, provvedono i Consigli comunali interessati nella seduta immediatamente successiva al ricevimento della comunicazione della vacanza.

Sezione II Delle sedute consiliari

Articolo 19 Riunioni ordinarie e straordinarie

1. Il Consiglio della Comunità Montana si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Consiglio della Comunità Montana si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente della Comunità Montana e/o il Presidente del Consiglio lo ritengano necessario; e quando ne facciano richiesta motivata un quinto dei Consiglieri della Comunità Montana, nel qual caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 20 Convocazioni, validità e pubblicità delle sedute

1. Le convocazioni del Consiglio sono fatte dal Presidente del Consiglio della Comunità Montana con le modalità previste nel Regolamento del Consiglio.
2. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza assoluta dei propri componenti.
3. In seconda seduta è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per Legge, senza computare a tale fine il Presidente della Comunità Montana.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi in cui per Legge e Regolamento o con provvedimento motivato non sia altrimenti stabilito. Esse hanno luogo di norma nella sede della Comunità Montana, in apposita sala, salvo sia altrimenti stabilito dal provvedimento di convocazione.
5. Dell'avvenuta convocazione verrà dato pubblico preavviso mediante

affissione nell'albo pretorio della Comunità.

Articolo 21

Presidenza delle sedute – Votazioni e verbalizzazioni

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio della Comunità Montana. In sua assenza o giustificato impedimento, la Presidenza spetta al Vice Presidente Vicario, ai Vice Presidenti o al Consigliere più anziano d'età, salvo che la Legge non disponga diversamente.
2. Il Presidente dirige e coordina la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno secondo le disposizioni regolamentari.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e con voto palese espresso per alzata di mano salvo che la Legge, lo Statuto o i Regolamenti non prevedano espressamente maggioranze diverse o sistemi di votazione particolari.
4. Di ogni seduta consiliare è redatto apposito verbale a cura del Segretario della Comunità Montana o da chi legittimamente lo sostituisce.
5. Il verbale, redatto in conformità alle disposizioni legislative, statuarie e regolamentari, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario della seduta ed è portato a lettura ed approvazione del Consiglio, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella cui si riferisce.

Sezione III
Della Giunta

Articolo 22

Composizione ed elezione

1. L'Ufficio di Presidenza (già Giunta della Comunità Montana) è composta dal Presidente e da un numero

di componenti (già Assessori) non superiore a quattro, nominati dal Presidente che attribuisce le deleghe ed individua tra i quattro un Vicepresidente. Per le linee programmatiche e la comunicazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 46, commi 2 e 3, del D.Lgs. n°267/00 per quanto compatibili.

2. Ogni altra disposizione, anche regolamentare, in contrasto con il presente articolo si intende automaticamente adeguata.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 20 comma 4 della Legge regionale n.9/1999 e successive modificazioni.

Articolo 23

Durata in carica, decadenza, mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata del Consiglio che li ha nominati e continuano ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei successori.
2. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere le proposte di

nuove linee programmatiche, di un nuovo Presidente, di un nuovo Vice Presidente e di una nuova Giunta in conformità alle disposizioni legislative, statuarie e regolamentari.

4. La mozione di sfiducia, indirizzata al Consiglio, è assunta al protocollo dell'Ente nella medesima giornata di presentazione. Essa è ricevuta dal Segretario della Comunità Montana e da questi comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di cinque e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6. Nel caso in cui vengano presentate due o più mozioni di sfiducia, esse vengono messe in discussione in base all'ordine cronologico di presentazione.
7. La seduta consiliare nella quale è posta in discussione la mozione di sfiducia è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto e la contestuale cessazione dalla carica di quello precedentemente eletto.

Articolo 24

Dimissioni, revoca e sostituzione dei componenti della Giunta

1. Le dimissioni o la cessazione per altra causa del Presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza dell'intero organo. La Giunta decaduta continua a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo organo.
2. Le dimissioni dalla carica del Presidente, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica del Vice Presidente e dagli Assessori, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il Presidente, il Vice Presidente e i singoli Assessori possono essere rimossi o sospesi dalla carica a norma dell'articolo, 59 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

5. Abrogato.

6. La perdita della carica di Consigliere della Comunità Montana comporta la decadenza immediata da membro della Giunta. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nella medesima seduta nella quale è stata pronunciata la decadenza dalla carica di Consigliere.

7. Abrogato.

Articolo 25

Competenze e attribuzioni della Giunta

1. La Giunta informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza, adottando tutti gli atti di amministrazione idonei al perseguimento delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

2. Alla Giunta compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Presidente, al Segretario ed ai singoli funzionari Responsabili dei servizi.

3. La Giunta, in particolare:

- a) attua gli indirizzi generali deliberati dal Consiglio;
- b) approva i Regolamenti in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

- c) dirama agli uffici e ai servizi le direttive amministrative necessarie al perseguimento degli obiettivi e verifica il conseguimento dei risultati;
- d) riferisce annualmente al Consiglio presentando una relazione generale sullo stato di attuazione dei programmi approvati e sul complesso delle attività amministrative dell'Ente, corredata da specifici consuntivi a cura dei singoli assessorati.

Articolo 26 Riunioni della Giunta.

1. La Giunta convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana si riunisce, di norma, in seduta riservata nella sede della Comunità Montana. Può riunirsi in seduta pubblica, a seguito di propria determinazione, per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per la collettività della Comunità Montana o di una zona sovra comunale. In tal caso la Giunta può riunirsi nella sede di un Comune o di altro ente interessato agli argomenti da trattare.
2. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese fatti salvi i casi in cui la Legge o i Regolamenti prevedano la votazione segreta.

Sezione IV
Del Presidente

Articolo 27 Attribuzioni e competenze

1. Il Presidente della Comunità Montana salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000:
 - a) rappresenta l'Ente e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive alla Giunta, al Segretario ed agli uffici per

- assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione;
- b) propone gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa dell'Ente; a tale scopo promuove e coordina l'attività dei membri della Giunta;
- c) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dalla Giunta e dal Consiglio;
- d) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
- e) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- f) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività della Comunità Montana;
- g) compie gli atti conservativi della Comunità Montana;
- h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio della Comunità Montana;
- i) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni;
- j) Nomina, in conformità ai contratti collettivi di lavoro vigenti, i responsabili degli uffici e di servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e, con le modalità e i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del D.Lgs n° 267/2000 e dallo Statuto, quelli di collaborazione esterna.
- 2. Il Presidente della Comunità Montana esercita altresì ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla Legge, dallo statuto e dai Regolamenti.

Articolo 28 Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente della Comunità Montana coadiuva il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Articolo 29 Deleghe ai membri della Giunta

1. Il Presidente può conferire specifiche deleghe ai membri della Giunta nelle materie che la Legge e lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Ai membri della Giunta sono delegate funzioni di sovrintendenza; ad essi può essere delegata la firma di atti specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la Legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.
3. Le deleghe sono conferite per materie organiche e per interi settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Comunità Montana. A ciascun membro della Giunta possono essere delegate solo funzioni afferenti a settori o servizi integralmente considerati. In aggiunta alle deleghe per settori, il Presidente può attribuire a singoli membri della Giunta incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

Sezione V
Aspettative, permessi, indennità e rimborsi Agli amministratori della Comunità Montana.

Articolo 30 Rinvio alla Legge e al Regolamento

1. In materia di aspettative, permessi, indennità di carica e di presenza, indennità di missione e rimborsi di spese si applicano al Presidente, al Vice Presidente, agli Assessori, al Presidente del consiglio ed ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri della Comunità Montana le disposizioni del Capo IV del titolo III del D.Lgs n° 267/2000.

Capo II UFFICI E PERSONALE

Articolo 31 Disciplina applicabile agli uffici e al personale della Comunità Montana

1. All'ordinamento degli uffici e del personale della Comunità Montana, ivi compresa la dirigenza, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni di Legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle contenute al Capo I del Titolo IV del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle contenute nel presente Statuto.

Articolo 32 Principi organizzativi

1. La Comunità Montana informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti Criteri:
 - a) creazione in collaborazione coi Comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso l'utilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi Comuni membri al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione ed erogazione dei servizi, e dell'approvvigionamento delle risorse;
 - b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e

- progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
- c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
 - e) superamento del sistema gerarchico funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Il Regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:
- a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
 - b) la dotazione organica e le modalità di accesso agli impieghi;
 - c) il Segretario generale-direttore;
 - d) la dirigenza;
 - e) i Responsabili dei servizi;
 - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
 - g) i casi di incompatibilità;
 - h) gli organi collegiali;
 - i) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Articolo 33

Rapporti tra organi politici e dirigenza

1. Gli organi politici della Comunità Montana, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della Comunità Montana e ai Responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Articolo 34

Ufficio promozione e organizzazione Dell'esercizio associato di funzioni

1. Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni, la Comunità montana istituisce, con il contributo e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne l'attuazione, attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.

Articolo 35

Il Segretario generale-direttore

1. La Comunità Montana si avvale di un Segretario generale – direttore titolare dipendente di ruolo.
2. Il Segretario della Comunità Montana deve possedere i requisiti richiesti dalla Legge per l'iscrizione all'albo dei Segretari comunali ed è reclutato secondo le procedure previste dalla Legge e dal Regolamento.
3. Il Segretario, nel rispetto della Legge, dello Statuto, dei Regolamenti e delle direttive impartitegli dal Presidente:
 - a) ha la direzione complessiva dell'attività gestionale della Comunità Montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività;

- c) svolge compiti di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti;
 - d) partecipa, in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione;
 - e) cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - f) può erogare tutti i contratti nei quali la Comunità Montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa;
 - g) esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente;
 - h) coordina l'attività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali;
 - i) esercita ogni altra funzione attribuitagli espressamente dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, la Giunta può nominare, tra i funzionari dell'Ente di qualifica adeguata, un Vice Segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione.
 5. Il Vice Segretario, qualora non abbia i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo dei Segretari comunali, non è abilitato a rogare gli atti e i contratti della Comunità Montana.

Articolo 36 Responsabili dei servizi

1. Ciascun servizio, individuato dal Regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del segretario generale – direttore, a un Responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio l'incarico della

sostituzione è attribuito con determinazione dal Segretario generale – direttore.

Articolo 37 Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. Il Presidente della Comunità Montana, previa delibera della Giunta, può conferire, anche al di fuori della dotazione organica e in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'assunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione.

Capo III ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo 38 Forma degli atti amministrativi

1. Gli atti amministrativi del Consiglio e della Giunta sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
2. Gli atti amministrativi del Presidente e dei dirigenti sono adottati, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
3. Alle deliberazioni della Comunità Montana si applicano le norme contenute nel Capo I del Titolo VI Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con la precisazione che per il quorum di cui all'articolo 127 si fa riferimento al Comune con popolazione pari alla popolazione montana della Comunità Montana.
4. Ai decreti presidenziali e alle determinazioni dirigenziali si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 153, comma 5, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le determinazioni, distinte per singoli uffici dirigenziali, sono, su base annua, numerate secondo l'ordine cronologico.

Capo IV ORGANO DI REVISIONE

Articolo 39 Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio della Comunità Montana elegge, con voto segreto e a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Revisore dei conti scelto tra le categorie indicate dalla Legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile salvo inadempienza all'incarico ricevuto.
3. L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore della Comunità Montana.
4. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza dall'Ufficio di revisore.
5. La revoca della nomina è deliberata dal Consiglio dopo la formale contestazione, da parte del Presidente, degli addebiti all'interessato, il quale potrà far pervenire le proprie giustificazioni nel termine di dieci giorni.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio, all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti con decreti ministeriali.
7. Il Revisore dei conti, in conformità alla Legge, allo statuto ed al Regolamento di contabilità:
 - a) collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione dell'Ente e delle istituzioni dipendenti in piena autonomia e con la diligenza del mandatario;

- c) ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti necessari alla funzione di controllo e di vigilanza ed ai relativi uffici; risponde della verità delle loro attestazioni;
 - d) ha diritto di assistere alle sedute del consiglio e degli altri organi della Comunità montana e delle istituzioni dipendenti;
 - e) verifica l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili e degli atti gestionali;
 - f) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio;
 - g) quando lo ritenga necessario, trasmette al Consiglio una relazione contenente rilievi e proposte utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Tale relazione sarà, comunque, redatta ed allegata al rendiconto di gestione e del conto consuntivo rimesso per l'esame del Consiglio.
8. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Revisore e l'esercizio delle funzioni.

Titolo IV STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Capo I PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

Articolo 40

Obiettivi della programmazione e della cooperazione

1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la Comunità Montana assume, in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 4, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati

operanti nel territorio e in primo luogo con i Comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.

2. Tale modalità esplicativa dell'azione della Comunità Montana è mirata a:

- a) consentire ai Comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
- b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
- c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli Comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
- d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
- e) armonizzare l'azione della Comunità Montana con quella della Regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e Enti operanti sul territorio di competenza;
- f) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
- g) rendere flessibile l'uso delle risorse e strutture organizzative.

3. In particolare:

- a) la cooperazione coi Comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
- b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.

Articoli 41 Documenti programmatici

1. Oltre ai documenti della programmazione contenuti nell'ordinamento contabile la Comunità Montana adotta avendo cura di creare un sistema armonico di utili strumenti ed evitando duplicazioni, i seguenti documenti programmatici:

- a) il piano pluriennale di sviluppo socio – economico;
- b) il piano dei servizi dei Comuni membri da gestire in forma associata;
- c) il programma annuale operativo di attuazione.

Articolo 42 Piano pluriennale di sviluppo socio – economico

1. La Comunità Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo economico – sociale e provvede agli aggiornamenti nei termini e nei modi previsti dall'articolo 30 della Legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, tenendo conto delle indicazioni programmatiche degli altri livelli di governo riguardanti il territorio della zona omogenea.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio – economico, che costituisce lo strumento unitario e di sintesi della programmazione interessante il territorio della Comunità Montana:

- a) serve a costruire scenari futuri per decidere in tempo le azioni da compiere tese a raggiungere determinati obiettivi sulla base della conoscenza delle realtà in cui si opera;
- b) costituisce un mezzo per conseguire un più elevato benessere sociale;
- c) consiste in un insieme fattibile e coerente di scelte logiche che contengono elementi di progettualità;
- d) si concretizza in un dinamico mezzo di governo che connette in sequenza le finalità, gli obiettivi, le

risorse, le azioni e i risultati in un continuo flessibile divenire.

Articolo 43

Articolazione del piano pluriennale di sviluppo socio – economico

1. In aderenza agli scopi ad esso attribuiti dalla Legge e in particolare dall'art. 7 della Legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni, il piano di sviluppo socio – economico è articolato in distinte sezioni omogenee riguardanti lo sviluppo economico, quello sociale, la valorizzazione dell'ambiente, la gestione dei servizi con particolare riferimento a quelli dei Comuni membri da gestire in forma associata, le indicazioni urbanistiche concorrenti alla formazione del piano provinciale di coordinamento.

Articolo 44

Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata

1. Una speciale sezione riguardante i servizi del piano pluriennale di sviluppo socio – economico assume la denominazione di piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata.
2. Ai fini della definizione di tale specifico piano, la Comunità Montana effettua una ricognizione dei servizi dei Comuni membri per valutare l'idoneità delle forme di gestione adottate con riferimento all'ambito territoriale e ad esigenze funzionali ed economiche.
3. A seguito delle risultanze derivanti dalla ricognizione e dalla verifica, la Comunità Montana promuove di concerto coi Comuni membri le iniziative necessarie volte alla scelta delle forme più idonee per la gestione associata dei servizi comunali dando la priorità ai servizi di supporto.
4. Il piano contiene l'assetto, la dimensione e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione prescelta

previa valutazione comparativa, le dotazioni patrimoniali e di personale, il piano finanziario degli intervenuti e quello di gestione, lo schema di convenzione da stipulare con i Comuni membri contenente la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 45

Programmi annuali operativi di attuazione

1. Il piano pluriennale si realizza attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dell'esercizio.

Capo II

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 46

Forme di gestione

1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
2. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle forme e secondo le modalità previste nel Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nell'articolo 36 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 47
Collaborazione con altri enti e organismi pubblici

1. La Comunità Montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri Enti e organismi pubblici, ivi compreso l'Ente Parco, per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti nel Capo V del Titolo I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 48
Adesione all'UNCCEM ed altre associazioni di Enti locali

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 270, 271 e 272 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Comunità Montana aderisce all'Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani e può deliberare l'adesione ad altre associazioni di Enti locali i cui fini siano in armonia con quelli contemplati dallo Statuto.

Capo III
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 49
Autonomia finanziaria

1. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e conferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica e in base alle norme dell'ordinamento della finanza locale approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte seconda, che si applica anche alle Comunità Montane.

2. I provvedimenti con i quali sono affidate funzioni amministrative alla Comunità Montana per servizi di competenza regionale o comunale devono regolare anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3, della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la finanza della Comunità Montana è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) quote annuali associative dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana nella misura stabilita dal Consiglio comunitario nella delibera di approvazione del bilancio;
- c) gli introiti derivanti dalle tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti comunitari, statali e regionali per spese di investimento;
- e) trasferimenti dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
- h) altre entrate.

4. Le risorse destinate agli interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani costituiscono nel loro insieme il fondo regionale della montagna disciplinato dall'articolo 58 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 50
Il Tesoriere

1. La Comunità Montana, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge, istituisce un proprio servizio di tesoreria.

2. Il Tesoriere della Comunità Montana è nominato dal Consiglio secondo le procedure previste nel Regolamento di contabilità.

Articolo 51
Controllo di gestione.

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni all'Ente il Regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei a misurare periodicamente:
- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE E
DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI

Articolo 52
Diritti

1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dell'amministrazione, individua i seguenti diritti: diritto all'informazione, diritto all'uguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.

Capo II
GARANZIE E STRUMENTI

Articolo 53
Diritto all'informazione

1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sull'indicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
2. La Comunità Montana istituisce, a termini dell'articolo 24 della Legge sulla montagna 31 gennaio 1994, n. 97, uno sportello polifunzionale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.

Articolo 54
Diritto di uguaglianza e imparzialità

1. L'accesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.

Articolo 55
Diritti di accesso e di partecipazione
al
Procedimento amministrativo

1. E' garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti di attuazione.
2. E' altresì garantita, negli stessi modi o termini di cui al comma 1,

la partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 56 **Istanze, petizioni, proposte.**

1. Al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, i cittadini singoli o associati possono presentare alla Comunità Montana istanze, petizioni e proposte.
2. Le istanze, petizioni e proposte, redatte in carta semplice ed indirizzate al Presidente della Comunità Montana, devono contenere l'indicazione dell'interesse collettivo da tutelare, la firma dei proponenti, il domicilio della persona o delle persone autorizzate al ricevimento delle comunicazioni relative.
3. Il Presidente della Comunità Montana esamina le istanze, petizioni e proposte nei venti giorni successivi al ricevimento. Qualora ritenga che l'interesse da tutelare non rientri nelle competenze della Comunità Montana, ne dispone l'archiviazione dandone comunicazione scritta alla persona o alle persone autorizzate entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto. Qualora ritenga che l'interesse collettivo da tutelare rientri nelle competenze della Comunità Montana, sottopone le istanze, petizioni o proposte all'esame del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima seduta utile. Delle decisioni del Consiglio o della Giunta, da adottarsi non oltre il sessantesimo giorno dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, deve essere data comunicazione alla persona o alle persone autorizzate entro trenta giorni dall'adozione.

Articolo 57 **Consultazione popolare.**

1. Su materie di esclusiva competenza della Comunità Montana o a questa delegate dalla Regione, dalla

Provincia e dai Comuni, il Consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può indire apposite consultazioni della popolazione interessata.

Le consultazioni possono rivolgersi a particolari settori della popolazione o

a tutta la popolazione montana e si avvalgono dei seguenti strumenti attuativi:

- a) questionari;
 - b) indagini per campione;
 - c) assemblee pubbliche;
 - d) coinvolgimento di rappresentanti designati in Commissioni consiliari;
 - e) referendum.
3. Della indizione di consultazioni viene dato adeguato pubblico preavviso con l'affissione di manifesti in tutti i Comuni del comprensorio montano.
 4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Articolo 58 **Difensore civico**

1. Presso la Comunità Montana può essere istituito, d'intesa e con la partecipazione economica dei Comuni che ne fanno parte, il Difensore civico di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Il Difensore civico è garante delle imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale e della Comunità Montana. Segnala, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.
3. Il Difensore civico è scelto tra persone che abbiano adeguata preparazione ed esperienza e diano garanzia di indipendenza, probità e competenza ed è eletto dal Consiglio della Comunità Montana con il voto

favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Può essere confermato una sola volta e non può svolgere altra attività pubblica o privata.

4. L'Ufficio del Difensore civico si avvale di personale dipendente della Comunità Montana.
5. Quando il Difensore civico accerti atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:
 - a) trasmette al Responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione della violazione riscontrata;
 - b) in caso di gravi e persistenti inadempienze, segnala il caso agli organi competenti della Comunità Montana o del Comune perché assumano i conseguenti provvedimenti;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio della Comunità Montana sui risultati della propria attività. Copia della relazione annuale è trasmessa dalla Comunità Montana ai Sindaci dei Comuni che ne fanno parte.
6. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa disposizione di Legge.
7. Il Regolamento determina le modalità di presentazione della candidatura, i requisiti soggettivi per la nomina e le relative incompatibilità, le cause di cessazione della carica, le prerogative, le strutture a disposizione e la loro articolazione, i rapporti con gli organi e gli uffici dell'Amministrazione.
8. Il Difensore civico svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'articolo 127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo V NORME TRANSITORIE FINALI

Articolo 59 Approvazione, modificazione ed entrata in vigore dello Statuto

1. La Comunità Montana delibera il proprio Statuto tenendo conto degli Statuti dei Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità di cui all'articolo 13 della Legge regionale del Lazio 22 giugno 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati dal Consiglio della Comunità Montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto o le eventuali modifiche sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. Lo Statuto è soggetto al controllo di legittimità del comitato regionale di controllo, è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio della Comunità Montana.
4. Sino all'entrata in vigore dello Statuto continuano ad applicarsi le norme dello Statuto preesistente purché compatibili con le disposizioni di Legge statali e regionali emanate successivamente alla sua approvazione.

Articolo 60 Regolamenti di attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio della Comunità Montana approva, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i Regolamenti in esso previsti salvo che la

Legge non disponga termini diversi. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dalla Comunità Montana secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la Legge e lo Statuto.

Articolo 61
Norma transitoria

In attesa delle decisioni del competente Organo Regionale, ex art. 2 IV comma della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, questa Comunità Montana subentra in tutte le posizioni inerenti le attribuzioni assorbite dall'Ente ex L.R. n. 16/1973 soppresso, e quindi in tutti i rapporti in atto e nei procedimenti in corso, con l'osservanza dei limiti oltre i quali le posizioni giuridiche dell'Ente soppresso appaiono incompatibili con la normativa istituzionale dell'Ente successore.